# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

# 92ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SABATO 12 MARZO 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI

### INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**GOVERNO**

Annunzio di dimissioni ..... 3

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE ..... 4

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

Variazioni ..... 4

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» **(906)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

* SPECCHIA *(MSI-DN)* ..... 8

* LIBERTINI *(PCI)* ..... *Pag.* 19

* MISSERVILLE *(MSI-DN)* ..... 20

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 1988** ..... 25

*ALLEGATO*

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ..... 26

Nuova assegnazione ..... 26

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di documentazione ..... 26

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 27

**INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 27


N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

## Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA, *f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Citaristi, Covatta, Ferrara Pietro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Consoli, Covello, Dujany, Fogu e Mantica, in Francia e Gran Bretagna, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale; Poli, in Norvegia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

### Governo, annunzio di dimissioni

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto la seguente lettera dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Roma, 11 marzo 1988

All'onorevole Presidente
del Senato della Repubblica
Roma

Onorevole Presidente, La informo che in data odierna, in conseguenza della situazione politica venutasi a determinare, ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del Gabinetto da me presieduto.

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere.

Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

*F.to* Giovanni GORIA»

## Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Con le dimissioni del Governo, l'attività del Senato (legislativa, di controllo e di indirizzo) viene sospesa, secondo una costante prassi, conforme ai principi generali dell'ordinamento costituzionale, che considera il Governo interlocutore indispensabile del Parlamento.

Pertanto, dopo l'annunzio delle dimissioni e prima che il Governo abbia ottenuto la fiducia, l'Assemblea e le Commissioni possono essere convocate solo per lo svolgimento di attività legislativa correlata a precise scadenze costituzionali o per gli adempimenti inerenti agli *interna corporis*.

L'interruzione dell'attività non riguarda le indagini conoscitive già autorizzate, relativamente alla fase istruttoria. Per quanto concerne, in particolare, le audizioni di Ministri, di Sottosegretari e di funzionari da essi dipendenti, nonchè di dirigenti di enti pubblici sottoposti al loro controllo, si dovrà aver cura – da parte delle Commissioni competenti – di evitare richieste il cui soddisfacimento possa determinare il superamento del limite degli «affari correnti» per il disbrigo dei quali il Governo dimissionario rimane in carica.

L'aggiornamento dei lavori parlamentari determinato dalla crisi governativa non interrompe, infine, il decorso dei termini previsti dall'articolo 139-*bis* del Regolamento, per l'espressione dei pareri parlamentari su atti del Governo da parte delle Commissioni, le quali sono pertanto autorizzate a pronunciarsi al riguardo.

## Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Quanto in particolare alla prossima settimana, in conseguenza della situazione determinatasi, il calendario dei lavori dell'Assemblea risulta modificato come segue:

– non avranno luogo le comunicazioni del Governo sull'Alto-Adige nè la discussione dei disegni di legge e della proposta tendenti alla istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta;

– resta invece ferma la trattazione dei decreti-legge, essendo correlata alla scadenza costituzionale dei termini di conversione.

A tal fine, per consentire alle Commissioni competenti di portare a termine l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti, il Senato verrà convocato, a norma dell'articolo 55, comma terzo, del Regolamento, mercoledì 16, alle ore 17,30, per la deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sugli invalidi civili, nonchè per la discussione di merito di questo stesso decreto-legge, e di quelli sugli impianti sportivi, sulla proroga degli sfratti e in materia sanitaria.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, già prevista per martedì 15, alle ore 16,30, avrà invece luogo mercoledì 16, alle ore 16,30.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (906)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 906.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, al comma 3, le parole*: «30 giugno 1988» *sono sostituite dalle seguenti*: «30 giugno 1989».

*All'articolo 2, al comma 1, le parole da*: «oltre a quelle prescritte» *fino a*: «necessari alle stesse» *sono sostituite dalle seguenti*: «oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato»; *e le parole da*: «L'atto di disponibilità» *fino a*: «come sopra determinato» *sono sostituite dalle seguenti*: «L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente*:

«Art. 3. – 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

"Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo comma"».

*All'articolo 4*:

*al comma 1, dopo le parole*: «tale certificazione non è necessaria», *sono aggiunte le seguenti*: «se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco»;

*al comma 3, al capoverso, dopo le parole*: «sono determinati», *sono aggiunte le seguenti*: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, »;

*al comma 4, primo capoverso, dopo le parole*: «un progetto di», *è aggiunta la seguente*: «completo»; *e dopo le parole*: «un professionista abilitato», *sono aggiunte le seguenti*: «ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, »;

*al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole*: «il deposito del progetto di», *è aggiunta la seguente*: «completo»;

*al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso*:

«Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti»;

*al comma 6, dopo le parole*: «necessaria all'accatastamento», *sono aggiunte le seguenti*: «Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti».

*All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole*: «legge 2 febbraio 1974, n. 64, », *sono aggiunte le seguenti*: «, nonchè i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative».

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente*:

«Art. 12. – 1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "si intende reso in senso negativo" sono sostituite dalle seguenti: "il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte"».

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente*:

«Art. 12-*bis*. – 1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti

sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria».

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente*:

«Art. 13. – 1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonchè le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e predispone, anche sulla base di indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate.

2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Tali progetti devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.

3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1986, n. 76, 30 settembre 1986, n. 605, 9 dicembre 1986, n. 823, 9 marzo 1987, n. 71, 8 maggio 1987, n. 178, 9 luglio 1987, n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, e 7 novembre 1987, n. 458.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione

del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati e sui quali si sono già espressi il relatore e il rappresentante del Governo:

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Resta fissato al 30 giugno 1987» *con le altre:* «è fissato non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.1 SPECCHIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il termine del 1° ottobre 1983, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è fissato al 17 marzo 1985».

1.2 SPECCHIA

Passiamo alla votazione.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Una dichiarazione di voto su questi due emendamenti da me presentati, e ovviamente condivisi dal mio Gruppo, si rende necessaria anche per chiarire quanto è stato successivamente detto da altri Gruppi sui motivi che hanno indotto i senatori del Movimento sociale italiano ad una precisa presa di posizione contro questo decreto-legge. Essa è necessaria anche perchè la stampa faccia ciò che non ha fatto fino ad oggi, visto che i vari organi di informazione non hanno illustrato in maniera adeguata i motivi dell'azione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Con questi due emendamenti in sostanza non stiamo conducendo una battaglia contro gli abusivisti e a favore degli inadempienti (e per inadempienti intendo lo Stato, i comuni e le regioni), bensì una battaglia contro quegli inadempienti e a favore dei cittadini, soprattutto di quelli che per condizioni di necessità e di bisogno sono stati costretti a costruire abusivamente per l'inadempienza dello Stato e degli enti locali.

Stiamo conducendo una battaglia a favore dei cittadini che sono stati discriminati rispetto ad altri anche per quanto riguarda il periodo in cui si è verificato l'abusivismo e che continuano ad essere discriminati, nonostante a

parole tutti i partiti siano d'accordo nell'andare incontro alle loro esigenze. Pertanto con uno degli emendamenti abbiamo proposto che le opere abusive da considerare non siano solo quelle comprese fino al 1° ottobre 1983, ma anche quelle ricomprese nel periodo che arriva all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. Ci sembra questo un modo per fare giustizia e per chiudere una volta per sempre questo capitolo, per non lasciare una porta aperta ad ulteriori decreti-legge, ad ulteriori aspettative, ad ulteriori abusivismi. Tutti in Commissione sono stati d'accordo su questo, addirittura la Commissione affari costituzionali aveva proposto una data successiva; eppure quando si viene in Aula a votare nessuno si assume queste responsabilità. Il Movimento sociale italiano se le assume, anche se questo può voler dire far decadere il decreto-legge, perchè è meglio far decadere un cattivo decreto-legge (tale è stato dichiarato da tutti) che chiudere gli occhi di fronte a fatti che tutti conoscono. Troppo spesso negli incontri, nelle manifestazioni (vedi i signori comunisti in Sicilia ed altrove) a parole si difendono certe situazioni per poi invece, in questa sede, misconoscerle.

SIGNORELLI. Hanno gli organi di propaganda.

SPECCHIA. Noi riteniamo invece che questo buco vada chiuso e per sempre, in maniera di farla finita con il discorso dell'abusivismo, per incominciare da parte dello Stato, dei comuni e delle regioni a fare il proprio dovere; i signori sindaci - comunisti, democristiani, socialisti - devono assumersi le proprie responsabilità; ed anche i magistrati, allorquando si sarà fatta giustizia. Con il decreto-legge in questione non è possibile arrivare a questa giustizia, e questo è un primo punto. L'altro emendamento che noi proponiamo dà la possibilità a coloro che non hanno presentato le domande - e il Ministero dei lavori pubblici ci ha informato che sono milioni, soprattutto nel Mezzogiorno, quelli che pur avendo fatto delle opere abusive entro il 1983 ancora non hanno presentato la domanda - di presentarle entro il limite di sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Anche questo è un fatto di giustizia: significherebbe non deludere le aspettative create dal Governo e dalla maggioranza nel momento in cui - da circa due anni - si è andati avanti con questi decreti-legge, condannati, tra l'altro, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dalla stessa Corte Costituzionale. Su questo vorrei dire anche ai colleghi comunisti che ci sembra davvero strano il loro comportamento, visto che plaudono, finalmente, alla presa di posizione della Corte Costituzionale, dimenticando che l'altro giorno, quando in quest'Aula si è votato sui presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge alla nona reiterazione, tra coloro che hanno votato contro non c'erano certamente i comunisti, ma i missini, i verdi, eccetera. Questo anche per essere chiari, per dirlo anche agli organi di informazione che tante volte queste cose tacciono, mentre sarebbe bene che le cose venissero dette per quello che sono e che i partiti si assumessero fino in fondo tutte le loro responsabilità.

Quindi noi proponiamo questi due emendamenti, cari colleghi e caro Presidente, perchè vogliamo lottare fino in fondo contro le inadempienze, contro le responsabilità della classe dirigente e di potere, del Governo, dello Stato, delle regioni e delle amministrazioni comunali; vogliamo andare incontro a tanta gente, a milioni di persone che sono state molte volte costrette ad essere abusive.

Quindi questa è la nostra posizione e non quella che alcuni vorrebbero invece, per comodi propri, dipingere. Pertanto la nostra è una dichiarazione di voto favorevole ai due emendamenti. (*Applausi dalla estrema destra*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Specchia.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Specchia.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza dei presentatori, senatori Corleone, Spadaccia, Strik Lievers e Boato, si intendono decaduti, oltre l'emendamento 12.1 che è stato ritirato, i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «La disponibilità all'uso del suolo» *fino a:* «area coperta dal fabbricato» *con le altre:* «La disponibilità all'uso del suolo viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La sanatoria non è ammissibile nelle aree demaniali e su terreni gravati da usi civici. La superficie da dare in disponibilità non può superare quella prescritta dagli strumenti urbanistici esistenti e comunque quella delle pertinenze necessarie, con un massimo di due volte rispetto all'area coperta dal fabbricato».

2.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «La disponibilità all'uso del suolo» *fino a:* «centottanta giorni dalla richiesta» *con le altre:* «Se tale disponibilità dell'ente proprietario non viene espressa entro centottanta giorni dalla richiesta, si intende negata».

2.2 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «anche se gravato di usi civici.»; *e dopo le parole:* «centottanta giorni dalla richiesta» *inserire le seguenti:* «Tale disponibilità all'uso del suolo non è esprimibile per aree demaniali e su terreni gravati da usi civici».

2.3 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «anche se gravato di usi civici».

2.4 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «oltre a quelle delle pertinenze» *fino a:* «area coperta dal fabbricato» *con le altre:* «incrementata della superficie

necessaria al rispetto delle norme relative alle distanze minime dai confini prescritte dagli strumenti urbanistici e dal regolamento edilizio o, in assenza di queste da quelle previste dal codice civile».

2.5 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «La sanatoria non è comunque ammissibile in aree demaniali».

2.6 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Sopprimere l'articolo.*

3.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «Dovrà essere cura del richiedente presentare la documentazione relativa al collaudo statico debitamente firmata da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione».

4.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 3, al capoverso, sopprimere le parole:* «Con lo stesso decreto» *fino a:* «Immobili colpiti dal terremoto».

4.2 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 4, quinto capoverso, sopprimere la parola:* «soltanto» *e dopo le parole:* «dei lavori stessi» *inserire le seguenti:* «nonchè del collaudo delle opere da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo».

4.3 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«Nel caso di mancato adeguamento ai fini dell'idoneità statica nei termini stabiliti dalla legge il sindaco provvede senza necessità di messa in mora a notificare l'ordine di demolizione stabilendo i termini per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza, per motivi di pubblica incolumità».

4.4 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro

mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende respinta anche se l'interessato abbia provveduto al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio. Tali somme saranno rimborsabili attraverso presentazione di istanza di rimborso all'Intendenza di finanza territorialmente competente"».

*Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole:* «rimborsi di cui» *inserire le seguenti:* «al comma 6 e».

4.5 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 7, capoverso, sostituire le parole:* «anche in deroga» *con le altre:* «in base».

4.6 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Sopprimere l'articolo.*

6.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Sopprimere l'articolo.*

11.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Sopprimere l'articolo.*

12.3 CORLEONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il parere prescritto dal primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, è reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende reso in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, con atto motivato, notifichi il parere negativo, specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente.

3. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dal primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

12.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Sopprimere il comma 2.*

12.2 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «di interventi ed opere finalizzati al» *con le altre:* «finalizzato all'acquisizione dei suddetti piani necessari alla individuazione di interventi ed opere per il».

13.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Al comma 2, dopo le parole:* «Il Ministro dei lavori pubblici» *inserire le seguenti:* «avvalendosi del programma di recupero acquisito con tale programma»

13.2 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per le occorenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e di lire 40 miliardi per l'anno 1989. Della somma complessiva il 5 per cento è destinato alle finalità di cui al comma 1 e la restante parte agli interventi di cui al comma 2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane"».

13.3 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: «La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato».

Articolo 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo comma».

Articolo 4.

1. Alla lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco».

2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera *e*) è soppressa.

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b*) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto».

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di

completo adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.

Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa.

Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti».

5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento».

6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti».

7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b*) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

8. Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente».

9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo».

Articolo 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonchè i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari».

Articolo 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, le parole da «ovvero se» ad «articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35». Al medesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata».

2. L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purchè le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge».

Articolo 8.

1. All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

«I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati».

Articolo 9.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale

scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

3. Qualora il termine annuale di cui ai commi 1 e 2 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

Articolo 10.

1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

Articolo 11.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.

Articolo 12.

1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «si intende reso in senso negativo» sono sostituite dalle seguenti: «il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte».

Articolo 12-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

Articolo 13.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonchè le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e predispone, anche sulla base di indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate.

2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Tali progetti devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.

3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, il Gruppo comunista è sempre stato contrario al provvedimento che sta per diventare legge, formulato male e di

cui abbiamo fermamente contestato la costituzionalità. Abbiamo combattuto per due anni in quest'Aula questo tipo di provvedimenti, perchè modificano la legge n. 47 con alcune misure utili, ma nell'insieme sono insoddisfacenti.

È per questo motivo che, anche questa volta, votiamo contro.

Vogliamo aggiungere che la presentazione di alcuni emendamenti da parte del Gruppo del Movimento sociale italiano è chiaramente strumentale, perchè la sola conseguenza dell'approvazione di tali emendamenti (relativi a due problemi reali) sarebbero state la decadenza del decreto legge e, considerata la sentenza della Corte costituzionale, la difficoltà a reiterare quello che sarebbe divenuto il decimo decreto-legge in materia. In realtà pertanto consideriamo che vi sia stata una piccola manovra propagandistica, che respingiamo.

SPECCHIA. Questa è la sua interpretazione.

LIBERTINI. Sosteniamo invece che, una volta convertito il decreto-legge contro il quale noi votiamo (così come abbiamo votato contro la legge, perchè abbiamo ritenuto questi provvedimenti iniqui dal punto di vista sociale, distorti dal punto di vista del territorio e chiaramente viziati di incostituzionalità sui punti fondamentali), credo che si porrà il problema di sistemare con un provvedimento generale la legislazione caotica in materia, come del resto hanno già dichiarato nella giornata dell'altro ieri le Commissioni lavori pubblici e territorio del Senato. Sono ancora aperti diversi problemi e tra questi vi è quello dei piani di recupero, per i quali occorre reperire tutti i fondi versati dai cittadini per il condono; all'interno di questo problema vi è poi quello connesso all'abusivismo intercorso tra il 1983 e il 1985 e quello delle zone cosiddette «a vincolo». Tali problemi sono rimasti irrisolti dall'attuale legislazione – ripeto – caotica e irresponsabile.

Siamo pronti a lavorare insieme con altri Gruppi, in modo convergente, se finalmente, ragionando sui fatti, si vorrà capire che la legislazione in vigore è distorta e sbagliata, crea enormi problemi al paese e va corretta per porre termine davvero all'abusivismo, per avviare la più grande opera di risanamento e di recupero di vasta parte del territorio italiano. Questo è il senso del voto contrario e dell'atteggiamento che il Partito comunista ha tenuto, sempre volto a risolvere i problemi e a respingere le storture e le iniquità che hanno caratterizzato la legislazione in questo settore. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli rappresentati del Governo, colleghi senatori, debbo chiedervi innanzitutto scusa per aver provocato il disturbo del vostro riposo settimanale per farvi adempiere una funzione parlamentare che non dovrebbe, in astratto, tollerare pause, soste ed incertezze. Credo che a questo punto, prima di votare sul complesso del provvedimento di conversione del decreto-legge, sia opportuno parlare un po' di quel che è avvenuto in quest'Aula ieri sera e la sera precedente.

I Gruppi di minoranza e di vera opposizione a questa forma di decretazione hanno chiesto la verifica del numero legale ed hanno provocato

una serie di disturbi, dei quali vi chiediamo personalmente scusa, ma che riteniamo siano stati utili dal punto di vista complessivo per segnalare all'attenzione del paese la maniera in cui funzionano le cose in quest'Aula e in questo Palazzo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, avremmo potuto – lo possiamo ancora fare, perchè siamo in numero sufficiente, e lo vedrete tra poco – rinnovare la richiesta di verifica del numero legale e far decadere, insieme al decreto-legge sul condono edilizio, anche il sistema della decretazione d'urgenza che è uno dei più perversi, con cui si esautora il Parlamento e con cui ci si pone di fronte a fatti compiuti, in una situazione pseudologica di palleggiamento delle responsabilità. Ma riteniamo che utilmente, l'altro ieri sera, ieri sera ed oggi ci siamo riuniti in quest'Aula – spero alla presenza attenta della stampa – perchè è venuto il momento di segnalare all'attenzione dell'opinione pubblica la maniera con cui vengono condotte da parte del Governo queste sistematiche violazioni delle prerogative del Parlamento, nonchè l'assenteismo da parte del Parlamento nel suo complesso su problemi che, invece, dovrebbero essere ritenuti essenziali, di grande momento e di grande responsabilità. Una delle cose più divertenti di queste tre serate consecutive, al di là della lamentazione generale sul disturbo che si era verificato al riposo meritato delle persone, è stata quella di volerci attribuire una volontà prava, volta a ledere gli interessi di alcuni milioni di persone e diretta, segretamente, a favorire il proliferare dell'edilizia abusiva e delle intraprese edilizie fatte in spregio della legge.

Credo che salti agli occhi di tutti e alla vostra attenzione come questo non sia vero, perchè il senatore Specchia vi ha spiegato, in una serie di interventi brillanti, completi ed esaurienti, dei quali io mi complimento con lui, quali siano le cause remote e prossime che hanno portato a questa situazione e che hanno determinato questo disordine in un campo così importante, come quello dell'edilizia. Le cause remote sono la permissività da parte del Governo verso una serie di intraprese edilizie, che sono state guardate con un occhio demagogicamente permissivo, ma soprattutto, colleghi senatori, la maniera con cui si è consentito, con un lassismo amministrativo attuato soprattutto da parte degli enti territoriali competenti, che questo abusivismo diventasse un'autentica piaga, che prendesse delle dimensioni, delle consistenze ed uno spessore così rilevanti da costituire un problema essenziale nella vita civile del nostro paese.

Ci sono migliaia di comuni che, pure avendo adottato prima la perimetrazione e poi il piano regolatore, non hanno adempiuto neppure alla elementare, ulteriore incombenza dei piani particolareggiati, con la conseguenza di aver determinato una forma di disordine nella quale era facile diventare abusivi, era facile diventare uno di quei costruttori che vengono indicati, con accenti catoniani, come i responsabili del degrado dell'ambiente e del territorio. Ma i veri responsabili di ciò sono: in primo luogo il Governo; in secondo luogo gli enti territoriali, che amministrano male questa materia; in terzo luogo – diciamo la verità – il Parlamento con la sua assenza di iniziative a questo proposito. Se il Governo ha potuto ripetere tredici volte un decreto-legge, tanto da suscitare le attenzioni e le ire della Corte costituzionale, tanto da far bollare di incostituzionalità la ripetizione di questa decretazione d'urgenza, ciò è stato dovuto anche all'inerzia del Parlamento, un'inerzia che poi si traduce icasticamente, in maniera evidente nelle larghe assenze che purtroppo caratterizzano queste nostre sedute.

Allora, colleghi senatori, credo che il bivio logico davanti al quale ci troviamo ci imponga una scelta. Ci troviamo di fronte ad una serie di manifestazioni di incoscienza, perchè tali sono: siamo di fronte ad un Governo che per anni ha lasciato degradare il territorio senza intervenire drasticamente, che ha emanato dei decreti-legge simili a grida manzoniane (più sono ridondanti di grosse parole, meno vengono osservati, più vengono traditi e violati). Ma questo Governo, cari colleghi del Senato, oggi non può venire in Aula con il nodo scorsoio della scadenza del decreto-legge e addossare ad altri responsabilità che gli competono direttamente e che certamente non possono fare capo ad una minoranza di avanguardia quale è la nostra.

Allora, a questo punto dobbiamo veramente renderci conto che, di fronte alle incoscienze altrui, è necessario assumere una posizione di responsabilità. Per noi già è soddisfacente l'avervi portati oggi, sabato pomeriggio, alle 16,30, in quest'Aula; per noi già è una forma di provocazione, che vi richiama ai vostri doveri di parlamentari e di componenti della maggioranza, il fatto di avervi costretto a stare in quest'Aula e a prendere atto del fatto che siamo assai poco numerosi, assai poco efficienti, quando si tratta di difendere gli interessi veri del popolo italiano. Mi rendo conto della sensazione di terrore che vi sta invadendo, perchè avete visto entrare il senatore Pontone, il senatore Rastrelli e il senatore Florino.

LIBERTINI. Credo che il terrore l'abbiate voi.

MISSERVILLE. Come vedete siamo in otto, non abbiamo «bluffato», potremmo fermare l'*iter* di questa legge; potremmo sempre bloccare prima della votazione questo decreto-legge, che ormai, dal punto di vista della provocazione, ci ha dato tutte le soddisfazioni possibili e soprattutto, caro senatore Maffioletti, ci ha dato la soddisfazione di vedervi internamente in contraddizione, perchè oggi siete solamente in quattro.

MAFFIOLETTI. A me non ha dato nessuna soddisfazione: siete voi in contraddizione.

LIBERTINI. In contraddizione siete voi, che avete sostenuto questo provvedimento sotto banco.

MISSERVILLE. Senatore Libertini, vorrei veramente comprendere il senso logico di quanto lei dice, perchè mi riempie veramente di curiosità il suo atteggiamento e quello del Partito comunista; anche perchè mi sembra abbiate ben poco da sorridere in questa situazione. È una di quelle situazioni in cui si può sorridere solamente a denti stretti e in colore verde, cari colleghi del Partito comunista.

LIBERTINI. Diciamo piuttosto in colore rosso.

MISSERVILLE. Credo che domani la stampa avrà il dovere di riferire che, su un problema che interessa tre milioni di cittadini, voi siete in tre a discutere in quest'Aula: uno per ogni milione di cittadini.

MAFFIOLETTI. Voi non siete nemmeno tutto il Gruppo.

VISIBELLI. È quanto basta.

MISSERVILLE. Voi rappresentate veramente la coscienza del paese: siete l'esempio vivente di come si fa il parlamentare. Rappresentate una maniera in cui noi vogliamo additarvi all'opinione pubblica.

MAFFIOLETTI. Voi scherzate con il numero legale.

VISIBELLI. Per usare una frase già fatta: se avessimo voluto...

MAFFIOLETTI. Avete paura e avete fatto una sceneggiata.

VISIBELLI. Perchè non siete venuti più numerosi, voi che avete parlamentari eletti con i voti degli abusivi in Sicilia?

MAFFIOLETTI. Avete paura di mettervi contro milioni di persone.

RASTRELLI. Non provocate.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, lasci proseguire l'oratore.
Senatore Misserville, concluda il suo intervento.

MISSERVILLE. Senatore Maffioletti, a me sembra molto strano che un uomo di legge come lei parli del Regolamento come di un gioco. Il Regolamento ci dà la possibilità di chiedere la verifica del numero legale: fatevi trovare in numero sufficiente ed allora non ci farete più queste accuse.

MAFFIOLETTI. Non siamo obbligati.

MISSERVILLE. Dobbiamo chiarire una volta per tutte i ruoli che ciascuno ricopre in quest'Aula. E i ruoli questa sera sono rappresentati dai numeri, perchè siamo nella condizione di far cadere questo decreto-legge e voi non siete nella condizione di contrastare nulla.

MAFFIOLETTI. Perchè non lo fate cadere? Non capisco.

MISSERVILLE. A fronte degli interessi di 3 milioni di persone, voi siete in tre in quest'Aula: questa è la verità.

MAFFIOLETTI. Siamo venuti a vedere lo spettacolo.

MISSERVILLE. Capisco che la cosa vi disturbi e che vi faccia sorridere verde; capisco che vi dia moltissimo fastidio.

MAFFIOLETTI. Affatto, lei si sbaglia.

MISSERVILLE. Però a questo punto mi dispiace: ci prendo un gusto straordinario a mettere il dito nella piaga di questo Partito comunista

efficiente e organizzato, che viene qui a difendere gli interessi di tre milioni di cittadini con tre parlamentari. Tre parlamentari su un totale di quanti, senatore Maffioletti?

LIBERTINI. Su un totale di 100 persone, serie.

MAFFIOLETTI. Il numero legale non deve essere composto da noi.

LIBERTINI. Avete fatto una sceneggiata ed ora avete paura. (*Commenti del senatore Signorelli*).

MISSERVILLE. Vi assicuro che questo è uno dei momenti più divertenti della mia vita...

SIGNORELLI. Loro hanno la garanzia, sono un partito DOC.

LIBERTINI. Lei invece non è neppure divertente: è soltanto scortese.

MISSERVILLE. È uno dei momenti più divertenti della mia vita perchè lo spettacolo del Partito comunista che tenta di difendere l'assenza di 97 senatori è la cosa più divertente che mi sia capitata da tanto tempo. Allora...

VETERE. Allora come concludiamo?

MISSERVILLE. Concludiamo consentendo a questo decreto-legge di essere messo ai voti con l'opposizione del nostro Gruppo, rappresentato qui da otto parlamentari pronti a chiedere la verifica del numero legale e che rinunciano a questo loro elementare diritto per riparare alle incoscienze degli altri, alle vostre incoscienze generali. (*Commenti*).

VETERE. Come è generoso. (*Ilarità*).

RASTRELLI. Bisogno smetterla di ridere in quest'Aula.

MISSERVILLE. Concludiamo invitandovi a votare secondo coscienza e soprattutto pregandovi cortesemente di prendere atto del fatto che il Movimento sociale italiano sa condurre le sue battaglie con serietà, sa assumersi le sue responsabilità e qualche volta sa assumere in prima persona anche le responsabilità degli altri.

Signor Presidente, preannuncio pertanto il voto contrario del Movimento sociale italiano sul decreto-legge concernente il condono edilizio. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA, *f.f. segretario, su invito del Presidente, dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

## Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 16 marzo 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 16 marzo, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni» (923) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 febbraio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico» (882) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

2. «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni» (923) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

3. «Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative» (842).

4. «Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria» (844).

La seduta è tolta (*ore 17,05*).

*Allegato alla seduta n. 92*

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 11 marzo 1988 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1436. – Deputati ZUECH ed altri. – «Modifica del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, recante modalità di applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino» (933) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-B. – «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748-B) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

Su richiesta della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

SALVI ed altri. – «Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale» (173);

VECCHI ed altri. – «Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale» (438).

**Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 marzo 1988, ha trasmesso il referto, reso dalla Corte a Sezioni riunite nell'adunanza del 7 marzo 1988, su iniziative concernenti provvedimenti di spesa adottate dal Governo nella X Legislatura fino all'8 febbraio 1988.

Detto referto sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

## Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 11 marzo 1988, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di gennaio 1988.

Detta documentazione sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

## Interrogazioni

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se non ritengano illegittimo quanto statuito nella delibera CIPE del 18 dicembre 1986, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, avente ad oggetto «Programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno-Bacini di utenza», laddove, al punto 5), stabilisce che «i comuni partecipanti devono adottare una forma di gestione unitaria della pluralità di reti cittadine...»; la forma di gestione della rete, come anche la costruzione della stessa, devono essere di esclusiva competenza dei comuni, sicchè quanto statuito in detta delibera sembra una grave violazione dell'autonomia comunale;

quale criterio sia stato adottato dal CIPE nell'indicare espressamente i diversi comuni facenti parte dei bacini di utenza prestabiliti in delibera, visto che, almeno per quanto riguarda la Calabria, sono stati formati bacini d'utenza che comprendono addirittura 40 comuni distanti anche 70 chilometri l'uno dall'altro;

se, nell'accorpare i comuni in bacini e nell'imporre la «forma unitaria di gestione», non si sia perseguita la scelta di voler favorire la società Italgas-Sud la quale, avendo già ottenuto la concessione della costruzione e della gestione della rete metanifera in alcuni comuni compresi nel bacino, viene ad essere legittimata per legge ad avere la medesima concessione negli altri comuni compresi nel bacino, evitandosi così ogni concorrenza tra la Italgas-Sud ed altre aziende e violandosi, in tal modo, tutte le leggi che regolano la concessione dei pubblici servizi e gli appalti di opere pubbliche;

se il Presidente del Consiglio ed il Ministro di grazia e giustizia siano a conoscenza dello *status* dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla procura della Repubblica di Cosenza e da altre procure della Calabria nei confronti di circa 400 amministratori comunali per avere, circa due anni fa, deliberato l'affidamento a trattativa privata, senza regolare gara di appalto e con delibere di giunta, alla società Italgas-Sud sia della costruzione che della gestione delle reti di gas-metano nei rispettivi comuni (nei fatti i magistrati ipotizzarono i reati di cui agli articoli 323, 324 e 328 del codice penale: abuso d'ufficio, interesse privato in atti d'ufficio, omissione di atti d'ufficio);

se siano a conoscenza che giunte comunali, senza convocare i consigli, stanno riadottando le delibere di affidamento alla Italgas-Sud, prendendo in non cale le comunicazioni giudiziarie;

se non ritengano urgente dover intervenire per fare rispettare la legalità violata, in una regione dove la mafia domina anche perchè molti enti pubblici e pubbliche amministrazioni operano nell'illegalità e ritengono di poterlo fare impunemente, specialmente nel settore delle opere pubbliche e dei pubblici servizi.

(4-01300)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere:

quali siano state le cause dell'affrettata decisione che ha portato il Ministro a proporre alle Commissioni competenti del Senato e della Camera il signor Rinaldo Chidichimo a presidente della CARICAL (Cassa Risparmio Calabria e Lucania) nonostante sul conto del predetto penda una causa per peculato in concorso con altri;

se non ritenga opportuno ritirare la candidatura, non avendo più l'inquisito i requisiti oggettivi indispensabili alla nomina fissati dalla legge che pone l'incompatibilità quando vi siano cause pendenti o giudizi in corso.

(4-01301)